

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE E SOCIETÀ E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

PREMESSE:

- Visto l'art. 3-*bis* comma 1 del d. lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, che dispone: "...i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale...";
- Visto l'art. 5-*bis* comma 1 dello stesso 'Codice' che stabilisce: "La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione...";
- Visti l'art. 16 comma 6-*bis* del DL n. 185/2008 e l'art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012 – così come modificati dall'art. 37 della legge n. 120/2020 – che prevedono che le domande di prima iscrizione delle società e delle imprese individuali nel registro delle imprese debbano necessariamente contenere il domicilio digitale dell'impresa;
- Valutato che le norme richiamate fissano il termine del 1° ottobre 2020 affinché le imprese individuali e le società già iscritte nel registro delle imprese comunichino il proprio domicilio digitale all'ufficio del registro delle imprese;
- Tenuto conto che le misure previste dall'art. 37 del DL n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020, sono adottate "Al fine di garantire il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e fermo quanto previsto nel predetto Codice";
- Visto l'art. 16 comma 6-*bis* DL 185/2008 secondo cui, scaduto il termine del 1° ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle società inadempienti la sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e assegna contestualmente e d'ufficio "...un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche...presso il cassetto digitale dell'imprenditore";
- Valutato che la norma richiamata non esplicita l'imposizione di alcuna comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio agli interessati, ma che tuttavia – nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione all'attività amministrativa – si ritiene opportuno dare evidenza ai soggetti verso i quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- Visto l'art. 5 comma 2-*bis* DL 179/2012 secondo cui, scaduto il termine dell'1 ottobre 2020, l'ufficio del registro delle imprese applica alle imprese individuali inadempienti – "...previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni..." – la sanzione prevista dall'art. 2194 c.c. in misura triplicata e assegna contestualmente il domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

- Valutato che si tratta di procedimenti d'ufficio regolati da disposizioni speciali, che non richiedono alla pubblica amministrazione il sostenimento di oneri di notificazione cartacea, i quali sembrano anzi indirettamente esclusi dalla stessa previsione dell'art. 5 comma 2 bis del DL 179/2012, che dispone che dallo svolgimento di tali attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Visto l'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 che dispone: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- Vista la direttiva fornita dal giudice del registro delle imprese Bologna il 26 gennaio 2021 che dispone che la comunicazione di avvio dei procedimenti di cancellazione delle società di persone e di capitali riguardanti un elevato numero di soggetti possa essere notificata con modalità semplificate – sulla base dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 – mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio, nella sezione dedicata all'Albo online (di cui all'art. 32 della legge n. 69/2009) qualora si tratti di imprese prive di domicilio digitale o con domicilio digitale cancellato, revocato, invalido o inattivo;
- Ritenuto che tali procedimenti semplificati di comunicazione o notificazione alle imprese siano applicabili tutte le volte in cui si debba dare corso ad aggiornamenti dei dati iscritti nel registro delle imprese riguardanti una vasta pluralità di destinatari e con un unico oggetto e che tale contesto ricorra per l'assegnazione d'ufficio e per l'iscrizione dei domicili digitali alle imprese o società;
- Preso atto che Unioncamere, con lettera del 23 maggio 2022, prot. n. 11514 e con lettera del 10 giugno 2022, prot. n. 12983, ha fornito indirizzi operativi sul tema e ha comunicato che il "Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio" è adesso in grado di erogare il domicilio digitale con le caratteristiche e i limiti tecnici previsti dall'art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall'art. 5 comma 2 DL 179/2012, ed è pertanto possibile avviare e gestire i procedimenti d'ufficio richiamati da tali disposizioni;
- Visto l'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede che nel sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni siano pubblicate "...le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta";
- Valutato che, in ottemperanza a tale norma, è opportuno definire regole di dettaglio per dare attuazione agli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL 179/2012, sopra ricordati, qualora riguardino un ampio numero di destinatari;
- Ritenuto che la normativa di dettaglio sia utile per organizzare l'attività dell'ufficio del registro delle imprese e per regolare la gestione delle comunicazioni 'in uscita' – dirette cioè alle imprese individuali e società inadempienti – nonché 'in entrata', trasmesse dagli operatori economici all'ufficio;
- Considerato che la comunicazione di Unioncamere sopra ricordata evidenzia l'opportunità che le camere di commercio si dotino di un atto regolamentare/di indirizzo al fine di disciplinare le modalità attraverso cui gestire questi procedimenti d'ufficio;
- Visto lo schema di atto regolamentare proposto da Unioncamere;

- Visto lo statuto della Camera di Commercio di Bologna -approvato con Deliberazione di Consiglio n. 3 dell'1 aprile 2021- che prevede che gli atti regolamentari siano approvati dal Consiglio (art. 10);

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell’erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell’imprenditore;
- g) “Iscrizione d’ufficio” – l’iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall’ufficio del registro delle imprese;
- h) “Iscrizione massiva d’ufficio” – l’iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- i) “Procedimento d’ufficio” – il procedimento amministrativo avviato dall’ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) “Procedimento massivo” – il procedimento d’ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;

- k) “Registro delle imprese” – il registro di cui all’art. 2188 del codice civile e all’articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l) “Sito istituzionale” – il sito web ufficiale della Camera di Commercio di Bologna di cui all’URL <https://www.bo.camcom.gov.it>
- m) “Ufficio del registro delle imprese” – l’ufficio istituito presso la camera di commercio dall’art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d’ufficio dei domicili digitali

1. L’Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6-*bis* DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d’ufficio a causa dell’inattività o revoca dello stesso.
2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all’assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell’ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3

Assegnazione d’ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L’assegnazione massiva d’ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
 - b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. ‘massiva’) di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
 - c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. ‘massiva’) di avvio del procedimento di assegnazione d’ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine fissato dal dirigente competente;
 - e) diffusione della notizia dell’avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio di Bologna di newsletter, email, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;

- f) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
- g) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
- h) definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
- i) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- j) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub h) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
- k) (contestualmente a quanto indicato sub 'h') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio. Al medesimo domicilio digitale verrà notificato anche il verbale emesso a carico dell'obbligato principale.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bologna nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per quarantacinque giorni consecutivi.
2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i quarantacinque giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.
3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma e resta pubblicata sul sito istituzionale per il termine fissato dal Conservatore del registro delle imprese.

4. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4;
2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del registro delle imprese può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre diffusa mediante altri canali – quali direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l'adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento di attribuzione del domicilio digitale è individuato nel responsabile dell'Area Semplificazione e Servizi Qualificati. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l'intero procedimento, dall'avvio alla conclusione, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all'emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel responsabile dell'Ufficio AQI, progetti speciali, servizi digitali e accertamenti.

2. L'assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese.

3. Il Conservatore del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l'iscrizione dei domicili digitali e l'emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8
Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento/atto di indirizzo avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° settembre 2022 ed è pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 10
Procedimento sanzionatorio delle ordinanze ingiuntive

1. Il Dirigente responsabile per la Tutela del mercato e la fede pubblica procederà, nella fase sanzionatoria successiva, all'emissione delle ordinanze ingiuntive sulla base della procedura di notifica prevista per i verbali di accertamento dal presente regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi